

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4366

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROCACCI, BASSI MONTANARI, ANDREIS, CECCHETTO COCO,
FILIPPINI ROSA, MATTIOLI, DONATI, CIMA, SCALIA, GROSSO,
CERUTI, LANZINGER, SALVOLDI**

Presentata il 21 novembre 1989

**Finanziamento di borse di studio per favorire la ricerca,
in campo medico e farmacologico, che non comporti
sperimentazione su animali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge rappresenta un atto dovuto del Parlamento in esecuzione della volontà da esso stesso espressa: durante la discussione della legge finanziaria, lo scorso anno, vennero infatti stanziati 12 miliardi per il triennio 1989-1991 finalizzati alla ricerca scientifica che non comporti l'uso diretto o indiretto di animali. La Commissione bilancio, infatti, fece proprio un emendamento del gruppo parlamentare Verde e l'aula di Montecitorio lo approvò con voto praticamente unanime (375 sì, 2 no).

È molto viva nel nostro Paese, nell'opinione pubblica e in diversi settori della medicina ufficiale, l'esigenza di dare più ampi sviluppi — analogamente a quanto

accade negli altri paesi — alle metodologie basate su modelli matematici, colture *in vitro*, eccetera; sia per una diversa impostazione scientifica della ricerca, per cui oggi viene spesso posta in discussione la validità del modello animale in rapporto all'uomo.

È da rilevare che il ritardo nella traduzione sul piano legislativo del provvedimento ha già causato la perdita di due miliardi relativi al 1989.

La proposta di legge in oggetto consta di un unico articolo: il comma 1 riguarda il conferimento di borse di studio ad istituti, enti pubblici e privati, nonché a singoli cittadini per la ricerca teorica o applicata in campo medico o farmacologico,

che prescindano appunto da sperimentazioni su animali. Il comma 2 stabilisce che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa il Ministro della sanità dovrà indire pubblico con-

corso per titoli per l'assegnazione delle borse di studio.

Nel comma 3 si definisce l'informazione relativa alle competenti Commissioni parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1990 al fine di conferire borse di studio ad istituti, enti pubblici e privati nonché a singoli cittadini per la ricerca teorica o applicata in campo medico e farmacologico attuata mediante metodologie che non comportino il ricorso diretto od indiretto alla sperimentazione su animali.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi della vigente normativa, provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad indire pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio per l'importo totale di cui al comma 1.

3. Dell'indizione del concorso, nonché del suo esito il Ministro della sanità informa le competenti Commissioni parlamentari.